

Prog. n. 85/2014  
Adottato il: 29/04/2014  
Esecutivo dal: 29/04/2014

PG.N. 101705/2014



**Comune di Bologna**  
***Ambiente e Energia***

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE IMPORTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO 'REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DELLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE' - APPLICAZIONE DELL'ART.16 DELLA L. 689/1981 E S.M.I.

## **LA GIUNTA**

**Premesso che** in data 07/04/2014, con delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n.193/14 (Pg.n. 41245 del 12/02/14), è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" che, nel rispetto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro, ha graduato le sanzioni per la violazione delle proprie disposizioni in relazione alla gravità dell'infrazione, agendo sull'innalzamento dei limiti minimi;

che tale graduazione ha, come consente la norma, l'intento fondamentale di rendere evidenti i comportamenti che possono creare maggiori danni all'ambiente ed al decoro della città;

**Considerato che** l'art. 16, comma 1, Legge 689/1981, pone limiti all'efficacia afflittiva delle sanzioni di cui all'art. 7bis in quanto prevede il pagamento della somma in misura ridotta "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo...", rendendole scarsamente deterrenti, a fronte, invece, della rilevanza degli interessi che il Regolamento sulla gestione dei rifiuti dispone, in particolare relativamente agli abbandoni dei rifiuti non assimilati agli urbani e dei rifiuti pericolosi;

**Considerato che** il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che per la violazione ai Regolamenti la Giunta, all'interno dei limiti edittali sopracitati, possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

**Considerato che** la violazione delle disposizioni del Regolamento incide in modo rilevante sulla corretta gestione dell'ambiente per quanto attiene ai rifiuti, ma anche

sul corretto svolgimento del servizio e conseguentemente sul decoro della città;

**Ritenuto necessario** determinare gli importi in misura ridotta in modo tale da mantenere l'efficacia e la deterrenza della sanzione, come determinata dal Regolamento in relazione alla gravità della violazione;

Dato atto inoltre che oltre a rendere più cogente la sanzione, la determinazione dell'importo effettivo, a seguito della riduzione apportata, rende più facilmente comprensibile al trasgressore l'ammontare della sanzione

Dato atto che la delibera è coerente con le previsioni delle entrate di bilancio

### **Visti**

- l'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- la legge 24 novembre 1981, n.689;
- visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Valutata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere;

Preso atto, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ambiente ed Energia e della dichiarazione del Responsabile del Settore Finanza e Bilancio che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del Settore Ambiente ed Energia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

- di stabilire, come di seguito riportato, gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale", approvato con delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n.193/14 (Pg.n. 41245 del 12/02/14) in data 07/04/2014:

- a. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 100,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 35,00,
- b. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 50,00,
- c. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 100,00,
- d. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a

euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 180,00,  
e. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00  
a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 250,00,  
f. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a  
euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 400,00.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.  
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di  
procedere.

Il Direttore del Settore  
Roberto Diolaiti



Il Capo Dipartimento  
Marika Milani

